

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modificazione dell'art. 36 della legge organica comunale

(del 5 maggio 1964)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 28 dicembre 1959 gli on.li signori Cons. P. Bignasca e A. Bottani hanno presentato una mozione del seguente tenore :

« I sottoscritti deputati, valendosi delle facoltà concesse dal regolamento del Gran Consiglio ;

considerato come nell'interpretazione autentica della qualifica di *impiegato* contenuta nei disposti dell'art. 36 della legge organica comunale (eleggibilità del Consiglio comunale) siano compresi tutti i cittadini attivi del Comune che occupano piccole cariche per le quali ricevono emolumenti anche irrisori (campari, affossatori, ispettori del bestiame, capi-sezione, gerenti AVS e di uffici del lavoro, ecc.) ;

ritenuto che non sia giusto nè opportuno considerare queste persone alla stregua degli impiegati a stipendio fisso e a tempo determinato, non avendo nè il loro emolumento nè la loro funzione interferenza alcuna, comunque non rilevante, nella cosa pubblica comunale ;

ritenuto come l'interpretazione restrittiva della qualifica suddetta privi i Consigli comunali di molti piccoli Comuni delle persone meglio qualificate a interessarsi degli affari del Comune, e come in diversi Comuni esistano difficoltà nel completare il numero dei Consiglieri comunali,

si pregiano presentare la seguente mozione :

Il Consiglio di Stato, e per esso il Dipartimento dell'interno, è invitato a presentare una proposta di modifica dell'art. 36 della LOC che preveda la possibilità per i funzionari sopraccitati di essere eleggibili nei Consigli comunali ».

Il 5 giugno 1963, facendo seguito a precedenti istanze, la Federazione cantonale ticinese dei capi sezione militari ha indirizzato al Dipartimento dell'interno la seguente lettera :

*« Incompatibilità della carica di Capo Sezione militare con quella di consigliere e municipale ».*

On. sig. Cons. di Stato, avv. Arturo Lafranchi,

L'Assemblea dei Capi Sezione militari, riunita in assemblea a Masagno il 19 maggio u.s., ha deciso all'unanimità di ripresentare l'istanza a codesto Dipartimento onde ottenere che la Legge organica comunale venga modificata al fine di ottenere che il Capo Sezione militare possa accedere alle cariche amministrative dei Comuni in qualità di consigliere comunale e di municipale.

L'on. Consigliere di Stato avv. Zorzi, capo del Dipartimento militare, presente all'assemblea, ha pubblicamente assicurato il suo appoggio alla

richiesta dei Capi Sezione ritenendo la questione della incompatibilità della carica di questo funzionario militare ingiustificata anche dal punto di vista comunale.

La questione dovrebbe essere presa in esame separatamente e non abbinarla ad eventuali altre richieste del genere, poichè la ragione Capo Sezione militare è unica nella sua mansione e non ha nulla a che vedere con altri funzionari comunali.

Non vogliamo dilungarci inutilmente a giustificare la nostra istanza ed assicurare a codesto Dipartimento che il Capo Sezione, nell'adempimento della sua mansione nel Comune, non ha assolutamente nulla che possa ledere gli interessi della comunità o dell'amministrazione comunale anche se fosse sindaco.

Infatti egli rimane semplicemente un funzionario militare e dev'essere considerato alla stessa stregua di una guardia locale o di un militare che presta servizio nell'esercito. Il suo compito nel Comune è quello di essere di collegamento fra l'Autorità militare cantonale, federale e l'esercito.

L'Amministrazione comunale ha degli obblighi di fronte al Capo Sezione che sono sanciti da leggi cantonali e concernono la nomina e la retribuzione. Queste disposizioni legislative non sono determinanti ai fini dell'incompatibilità della carica di Caposezione con qualsiasi ramo dell'Amministrazione comunale.

La nostra Federazione ha già inoltrato analoga istanza alcuni anni or sono e nel lontano 1948 inviava un ordine del giorno di un'assemblea tenutasi a Morcote chiedendo che la questione venisse risolta con la modifica della Legge organica cantonale da parte degli organi cantonali. Finora poco si è fatto per l'esame di questa annosa questione. Siccome le nomine comunali avranno luogo nel prossimo 1964 vi saremmo grati se la nostra istanza fosse esaminata prima di tale data.

Vi proponiamo pertanto la modifica degli articoli seguenti della legge organica comunale con le seguenti aggiunte :

- Art. 36 ..... eccezion fatta per i docenti di ogni ordine, del medico condotto e del Capo Sezione militare.
- Art. 63 f) gli impiegati stipendiati dal Comune e dalle sue aziende tranne il Capo Sezione militare.

Il Dipartimento nel novembre 1963 nel frattempo operava un'inchiesta chiedendo osservazioni e preavviso a tutti i Municipi del Cantone ; i risultati della stessa vennero in questo modo riassunti :

- « I. Hanno risposto entro il 12.12.1963 (termine fissato 7.12.63) 112 Municipi ;
- II. 22 Municipi si sono pronunciati *contro ogni modifica*, sia per ragioni di principio (in genere i Comuni maggiori) sia perchè gli interpellati non sembrano avere, almeno per il momento, interesse ad una modifica ;
- III. 21 Municipi si sono per contro pronunciati per *l'abolizione di ogni ragione di incompatibilità*, e ciò partendo dalla considerazione che, specie nei Comuni piccoli e medi, è spesso molto difficile trovare persone adatte in numero sufficiente cui affidare le cariche e funzioni previste dal regolamento comunale ;
- IV. per le stesse ragioni 8 Municipi vorrebbero che sia *abolita l'incompatibilità* fra la carica di consigliere comunale e la funzione di impiegato del Comune e 11 Municipi fanno *analoga proposta* per ciò che concerne la carica di municipale e le dette funzioni ;

- V. 24 *Municipi* sono dell'avviso che i consiglieri comunali dovrebbero poter fungere da capo-sezione militare, da gerente l'Ufficio comunale AVS, eventualmente da gerente l'Ufficio comunale del lavoro; 16 *Municipi* sono dello stesso parere, ritenuto tuttavia che la compatibilità tra la carica politica e la funzione amministrativa sia ammessa solo nel caso in cui la funzione amministrativa non implichi un impiego in pianta stabile ma un semplice incarico;
- VI. 28 *Municipi*, rispettivamente 12 *Municipi*, sostengono tesi analoga a quella di cui sub V per ciò che concerne la carica di municipale e le funzioni di capo-sezione militare, di gerente l'Ufficio comunale AVS e di gerente l'Ufficio comunale del lavoro ».
- Le conclusioni della segreteria del Dipartimento sono state le seguenti :
- « VII. Premesso che le risposte dei Municipi alla nostra interpellanza 27 novembre sono in genere legate alle particolari esigenze dei rispettivi Comuni e danno quindi un quadro essenzialmente pratico della situazione, è incontestabile che i dati raccolti riflettono il desiderio, anzi il bisogno di una rilevante maggioranza dei Comuni, specie dei piccoli e dei medi, di abolire, vuoi di allentare le norme della LOC che sanciscono l'incompatibilità tra le cariche politiche e determinate funzioni comunali. La esistenza di tale bisogno, del resto da tempo avvertita dall'Autorità cantonale di vigilanza, in particolare dall'Ispettorato dei Comuni, rende a mio modo di vedere *opportuna una modifica degli art. 36 e 63 lit. f) LOC*. Personalmente non ritengo che si debba rinunciare puramente e semplicemente al principio dell'incompatibilità stabilito dalle norme di cui trattasi, il che non sembra del resto dettato da assolute esigenze pratiche, ma che si possa per contro affermare la compatibilità fra le cariche politiche comunali e quegli impieghi che, occupando i titolari solo parzialmente, possono essere assimilati a semplici incarichi ».

Per contro l'Ufficio della legislazione incaricato di esaminare il problema ha proposto, invece di una modifica della Legge organica comunale (art. 36 e 13 lett. b), quella delle leggi riferite alla nomina del capo-sezione militare, del gerente dell'Ufficio comunale AVS e del gerente dell'Ufficio comunale del lavoro.

Il problema che a detta dell'Ufficio, si porrebbe « *de lege ferenda* » è quello a sapere se i funzionari sopra citati non debbano essere considerati impiegati cantonali e non già comunali.

Accertato e ancorato questo principio nelle leggi verrebbe a cadere ogni incompatibilità formale.

Per quanto concerne l'onere del sussidio dovrebbe avvenire una inversione tra Cantone e Comune: il Comune invece che stipendiare con il sussidio cantonale, sussidierebbe uno stipendio cantonale.

Noi riteniamo inopportuna per il momento una modifica delle leggi che istituiscono le cariche di capo-sezione militare, di gerente AVS e del lavoro (è un problema che dovrà essere risolto nel settore della razionalizzazione del funzionamento dei Comuni) ma non possiamo negare che, specialmente in piccoli e medi Comuni sorgano difficoltà talvolta a comporre con persone qualificate gli organi comunali.

Non riteniamo possibile permettere l'accesso alla carica di municipale ai capi-sezione militari ed ai gerenti AVS, del lavoro, per il fatto che in forza della vigente legislazione gli stessi sono nominati dai Municipi (cfr. il D.L. concernente i capi-sezione militari del 20 giugno 1958, il D.L. di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 e la Legge sul servizio di collocamento del 27 febbraio 1952).

Ci sembra per contro auspicabile, visto come per le funzioni citate, la qualifica di impiegato comunale ha più valore formale che sostanziale, dato che dopo la nomina da parte del Municipio, le stesse sono esercitate in applicazione di leggi cantonali e sotto la vigilanza degli organi del Cantone, di proporre una modifica che permetta l'ingresso del capo-sezione e dei gerenti al Consiglio comunale.

Con questa possibilità verranno tolte difficoltà esistenti nella composizione dei Consigli comunali.

Questa facilitazione deve però andare a favore di chi eserciti unicamente dette funzioni a titolo di incarico e non sia, per organico comunale, dipendente stabile del Comune.

L'impiegato comunale non deve infatti, per il principio della separazione dei poteri, poter far parte del Consiglio comunale.

Nemmeno si reputa di poter estendere ai campari, agli affossatori, ecc. come proposto nella mozione Bignasca e conf. il beneficio dell'eccezione, che vogliamo limitata a chi esercita funzioni stabilite dal diritto cantonale ed a titolo di incarico.

Per queste ragioni Vi proponiamo di accogliere l'allegata proposta di modificazione di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Pellegrini*

p. o. Il Cancelliere :  
*Beati*

Disegno di

**LEGGE ORGANICA COMUNALE**  
del 1. marzo 1950 (modificazione)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 maggio 1964 n. 1213 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — L'art. 36 della legge organica comunale è abrogato e sostituito dal seguente :

**Art. 36**

**Eleggibilità**

1. Sono eleggibili i cittadini che hanno diritto di voto in materia comunale.
2. La carica è obbligatoria e incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di municipale o supplente e di impiegato del Comune e delle sue aziende, eccezion fatta per i docenti di ogni ordine e del medico condotto.
3. La stessa eccezione vale per il capo-sezione militare, per il gerente dell'Ufficio comunale AVS e per il gerente dell'Ufficio comunale del lavoro, quando gli stessi siano unicamente incaricati.

*Art. 2.* — La presente modificazione, decorsi i termini per il diritto di referendum, entra immediatamente in vigore dopo la pubblicazione nel B.U.

---

